



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

**DELIBERA N. 137/22/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
TELECUNEO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELESTUDIO” LCN 17) PER LA  
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 20,  
COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990 N. 223  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 1/2022 -  
PROC. 20/22/MZ-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;



VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni*”

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Piemonte le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Piemonte con atto CONT n. 1/2022 del 10 marzo 2022 - notificato in data 14 marzo 2022 - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Telecuneo S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telestudio" ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 per la mancata conservazione della registrazione dei programmi televisivi diffusi dalle ore 00:00 del 13 dicembre alle ore 24:00 del 19 dicembre 2021. A seguito della richiesta delle registrazioni da parte del CO.RE.COM. Piemonte, la società ha dichiarato - con nota acquisita al Prot. CO.RE.COM. n. 2061 del 2 febbraio 2022 - quanto segue: *"a causa di un problema tecnico nell'archiviazione dei file log del legal recorder, non siamo in grado di consegnarvi la registrazione richiesta. Ci preme anche considerare che la dismissione della nostra attività avverrà a breve, come da Road Map DM 19.6.2019 e relative modifiche, pertanto, i nostri programmi non andranno più in onda in un futuro molto prossimo"*.

### **2. Deduzioni della società**

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 1/2022 la società Telecuneo S.r.l. non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Piemonte, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0176918 del 3 giugno 2022 e al prot. 0183333 del 9 giugno 2022, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Telecuneo S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "Telestudio".

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Piemonte in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 in quanto la società non ha conservato la registrazione dei programmi televisivi diffusi dal 13 al 19 dicembre 2021 per i tre mesi successivi alla data di diffusione degli stessi.

La circostanza addotta dalla citata società riguardo al *"problema tecnico nell'archiviazione dei file log del legal recorder"* non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione delle registrazioni integrali dei programmi diffusi per i tre mesi



successivi alla data di trasmissione degli stessi con l'indicazione, per ciascun programma o porzione di programma, delle informazioni relative alla data e all'ora di diffusione.

Va osservato al riguardo che, considerata la natura obiettiva dell'illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, la società Telecuneo S.r.l. si è limitata a dichiarare, senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che il mancato adempimento dell'obbligo di conservare la registrazione dei programmi mandati in onda sia dipeso dal "*problema tecnico nell'archiviazione dei file log del legal recorder*", senza peraltro provare come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione. Non è pertanto ravvisabile la circostanza del "caso fortuito" atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi in quanto l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). La responsabilità della violazione verificatasi nel mese di dicembre 2021, conseguenza di un'anomalia evitabile con misure strutturali di prevenzione, non può essere attribuita al caso fortuito bensì al soggetto che non ha operato un costante controllo sul corretto funzionamento del sistema di videoregistrazione. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso. Va osservato che sulla base del dettato legislativo, l'archivio delle registrazioni dei programmi, di cui all'art. 20, comma 5 della legge 6 agosto 1990 n. 223, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata nel medio periodo e che, nel caso di specie, la mancata conservazione della registrazione dei programmi mandati in onda nel mese di dicembre 2021 ha precluso alle istituzioni



competenti gli accertamenti sull'emesso televisivo e quindi la verifica di conformità della programmazione irradiata da "Telestudio" alla normativa vigente in materia di diffusione radiotelevisiva.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 *"I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi"*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa da "Telestudio" è relativa a 7 giorni, specificatamente dal 13 al 19 dicembre 2021.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società Telecuneo S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

La mancata disponibilità di un bilancio recente (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della società Telecuneo S.r.l., pertanto si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;



UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

alla società Telecuneo S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telestudio*”, con sede legale in Torino (TO) via Rocca De’ Baldi, 18, di pagare la sanzione amministrativa di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 137/22/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 137/22/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 29 luglio 2022

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba